

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il rinnovo del prestito di Fr. 15.000.000,—, 1951, 3 ‰,
dal Fondo centrale di compensazione AVS

(dell'11 ottobre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il 31 ottobre 1966 viene a scadere il prestito di Fr. 15.000.000,— concesso dal Fondo centrale di compensazione AVS nel 1951 al tasso del 3 ‰.

La situazione finanziaria del nostro Cantone non consente di rimborsare questo prestito, ragione per cui abbiamo tempestivamente intavolato trattative con il Consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione per un rinnovo integrale.

In data 23 settembre 1966 gli organi del Fondo ci hanno proposto le nuove condizioni per il rinnovo del prestito, che sono le seguenti :

Tasso di interesse :	5 ‰ all'anno, con interessi semestrali
Corso :	100 ‰
Durata del prestito :	12 anni

Le condizioni rispondono all'attuale mercato dei capitali : sono praticate dal Fondo AVS in modo uniforme per tutti gli enti pubblici.

La durata è ridotta a 12 anni per disposizioni interne degli organi competenti del Fondo AVS, preoccupati, a dipendenza dei futuri aumenti delle rendite, di assicurare in ogni tempo le liquidità necessarie al pagamento delle prestazioni.

Il Consiglio di Stato raccomanda l'accettazione delle proposte e di approvare il disegno di decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la stipulazione di un prestito di Fr. 15.000.000,— al 5 0/0,
1966, con il Fondo centrale di compensazione AVS

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 ottobre 1966 n. 1400 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare un prestito di franchi 15.000.000,— con il Fondo centrale di compensazione AVS, destinato alla conversione del prestito di Fr. 15.000.000,—, 3 %, 1951, scadenza 31 ottobre 1966.

Condizioni del nuovo prestito : interesse 5 % - corso 100 % - durata 12 anni.

Art. 2. — Gli interessi sono iscritti nel bilancio ordinario dello Stato, pagabili in rate semestrali.

Art. 3. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
